



i nforma.fito.

Aggiornamento di strumenti di supporto per la diffusione delle
informazioni sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(LR 28/98 Det. n° 16819 del 31/12/2008)

NORMATIVA E GESTIONE DEI RIFIUTI DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI

Bologna, 22 febbraio 2012

**A cura di Dott. Sauro Sacchetti
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
Servizio Rifiuti e Bonifica Siti
e-mail: ssacchetti@regione.emilia-romagna.it**

Classificazione dei rifiuti (art.184, D.Lgs. n. 152/06)

Secondo la vigente normativa (D.Lgs. n. 152/06) i rifiuti si classificano in (art.184)

Rifiuti urbani

Rifiuti speciali

Rifiuti non pericolosi

Rifiuti pericolosi

I rifiuti da attività agricole sono rifiuti speciali - lett. a) art. 184) :

- Pericolosi (ad es. oli lubrificanti; accumulatori; filtri olio; residui fitofarmaci; contenitori fitofarmaci non bonificati; fitofarmaci scaduti ecc)**
- Non Pericolosi (ad es. contenitori fitofarmaci bonificati; teli di plastica per pacciamatura, serre, ecc)**

Attribuzione codice CER

Responsabilità nella gestione dei rifiuti speciali (art. 188)

Secondo il principio di “chi inquina, paga” il produttore iniziale è tenuto a farsi carico degli oneri (economici e amministrativi) della corretta gestione dei rifiuti speciali che produce fino al completo recupero o smaltimento.

Il produttore iniziale o altro detentore conservano la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che, qualora il produttore iniziale o il detentore trasferiscano i rifiuti per il trattamento preliminare ad altro soggetto per il trasporto o il recupero/smaltimento, tale responsabilità di regola comunque sussiste.

Eccezioni alla sussistenza di responsabilità:

1) qualora il produttore iniziale siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del SISTRI, la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza;

2) la responsabilità dei soggetti non iscritti al SISTRI che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Esclusioni dall'ambito di applicazione (art. 185)

Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) **le materie fecali (se non contemplate alla lettera b del capoverso che segue), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.**

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D/Lgs. 117/2008.

Raccolta e smaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari

I contenitori dei prodotti fitosanitari una volta **svuotati** del loro contenuto **non debbono essere riutilizzati per nessun motivo.**

In ogni caso non vanno smaltiti utilizzando i normali cassonetti per i rifiuti urbani. **E' vietato bruciarli, interrarli o abbandonarli nell'ambiente.**

In attesa del conferimento è necessario **conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli addetti** ai lavori e riparato dalle intemperie.

L'onere per la raccolta e lo smaltimento di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, in base a quanto dispone il D.Lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale), **è a carico di chi ne ha utilizzato il contenuto**, in quanto tale contenitori, non più utilizzati o utilizzabili sono da considerarsi rifiuti.

Deposito temporaneo e deposito preliminare

Nella normativa italiana risultano di fatto individuabili distinte tipologie di deposito

deposito temporaneo effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (preliminare alla raccolta)	CONDIZIONI: avvio a smaltimento o recupero ogni 3 mesi oppure quando si raggiungono 30 mc di rifiuti con max 10 mc pericolosi. Tempo massimo: 1 anno
Stoccaggio: deposito preliminare o messa in riserva	autorizzazione ordinaria (art. 208) o semplificata (art. 214)

Con il D.L. 5/2012 art. 28 il deposito temporaneo è effettuato nel luogo in cui sono prodotti oppure **per gli imprenditori agricoli** anche presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci

Formulari di identificazione dei rifiuti – FIR (art. 193)

Per enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione che riporti almeno i seguenti dati: nome e indirizzo di produttore e detentore dei rifiuti; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso di istradamento; nome e indirizzo del destinatario.

Il FIR deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore. Le copie del FIR devono essere conservate per 5 anni.

L'obbligo del FIR non si applica ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, cioè:

- **effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno;**
- **non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e comunque i 100 kg o 100 litri l'anno.**

Inoltre, la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata "trasporto".

I FIR devono essere numerati e vidimati dall'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione è gratuita

INTERRELAZIONE CON IL SISTRI

Registri di carico e scarico (art. 190)

Enti e imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi industriali, artigianali e da attività di smaltimento e recupero di rifiuti con non più di 10 dipendenti e enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, se non hanno aderito su base volontaria al SISTRI, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Quindi obbligo di compilazione per chi produce rifiuti pericolosi

I registri:

- devono essere compilati entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto;
- devono essere conservati presso il sito di produzione, integrati con i formulari di identificazione o con la copia della scheda SISTRI per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;
- devono essere numerati, vidimati e gestiti al pari dei registri IVA dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri c/s anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

INTERRELAZIONE CON IL SISTRI

N.B. : l'obbligo di tenuta dei registri c/s non sussiste per gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi nel caso in cui le operazioni di trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa da cui tali rifiuti sono prodotti).

I rifiuti speciali – il MUD

I dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti speciali hanno avuto fino ad oggi come unica fonte la banca dati MUD.

I dati, per essere utilizzabili a fini statistici, necessitano di strumenti correttivi definiti da specifiche procedure di bonifica, elaborate dal sistema delle agenzie ISPRA /Arpa che permettono di eliminare i principali errori quali ad esempio unità di misura sbagliate, attendibilità del dato, ecc..

Nonostante queste procedure correttive, i dati quantitativi che si ottengono dal MUD sottostimano la produzione in quanto:

- non tutti i produttori sono tenuti alla presentazione della dichiarazione MUD
- non tutte le tipologie di rifiuti devono essere dichiarate
- un certo numero di soggetti non adempiono all'obbligo di compilare il MUD
- vi sono errori all'atto della compilazione o informatizzazione della dichiarazione

INTERRELAZIONE CON IL SISTRI

Gestione e trasporto dei rifiuti pericolosi

I contenitori vuoti che contengano ancora residui di prodotti fitosanitari e i prodotti fitosanitari non più utilizzabili sono classificati rifiuti pericolosi

Tali contenitori vanno conferiti a trasportatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali

E' ammesso il trasporto dei propri rifiuti pericolosi, nella quantità massima di 30 kg o 30 litri al giorno, da parte del produttore iniziale: il produttore deve iscriversi all'Albo Gestori Ambientali (mediante una procedura "semplificata", cioè senza garanzie finanziarie e previo il pagamento di un diritto di iscrizione annuale di euro 50,00. Questa iscrizione semplificata è ammessa solo nel caso in cui le operazioni di trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa da cui tali rifiuti sono prodotti).

Per ogni trasporto il produttore deve compilare il Formulario Identificativo di Trasporto (FIR).

Il FIR non deve essere compilato per la movimentazione dei rifiuti all'interno delle aree private aziendali in quanto non è considerata "trasporto".

L'imprenditore agricolo, quando è produttore iniziale di rifiuti pericolosi, deve anche dotarsi di un registro di carico e scarico dei rifiuti e presentare comunicazione annuale al Catasto Rifiuti (tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale = MUD) relativamente ai rifiuti prodotti.

GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI

In sintesi quindi le opzioni possibili per la possono essere le seguenti:

Rifiuti pericolosi

caso A): il produttore (imprenditore agricolo) può **conferirli direttamente a un trasportatore iscritto all'Albo Gestore Ambientali** che si incarica di avviarli a corretto recupero o smaltimento. In questo caso il produttore ha l'onere di tenere il registro di carico e scarico e fare comunicazione annuale al Catasto Rifiuti con il MUD (oltre – ovviamente - a farsi carico del pagamento del servizio che gli viene reso).

caso B): il produttore decide di effettuare il **trasporto dei propri rifiuti pericolosi** e può farlo nella quantità massima di 30 kg o 30 l al giorno **senza limiti di distanza. Deve iscriversi** all'Albo Gestori Rifiuti (mediante una procedura "semplificata" – senza garanzie finanziarie e previo il pagamento di un diritto di iscrizione annuale di 50 euro. Questa iscrizione semplificata è ammessa solo nel caso in cui le operazioni di trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa da cui tali rifiuti sono prodotti). Per ogni trasporto il produttore deve compilare il Formulario Identificativo di Trasporto (FIR). il produttore ha l'onere di tenere il registro di carico e scarico e fare comunicazione annuale al Catasto Rifiuti attraverso il MUD.

caso C): il produttore decide di effettuare la **movimentazione dei propri rifiuti tra fondi appartenenti alla stessa azienda agricola**, anche se utilizza strade pubbliche. Non è considerato trasporto con la condizione che la **distanza tra i fondi non sia superiore ai 10 km** e che il luogo dove vengono accumulati i rifiuti costituisca deposito temporaneo. Non serve FIR né iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Da lì il produttore può avviare i rifiuti a recupero o smaltimento attraverso un trasportatore regolarmente abilitato come nel caso A).

Analoga situazione vale per il trasporto dei propri rifiuti da parte dei soci di una cooperativa agricola fino al luogo in disponibilità giuridica della cooperativa di cui fanno parte e che è destinato a deposito temporaneo di tali rifiuti.

Anche nei casi B) e C) il produttore ha comunque l'onere di tenere il **registro di carico e scarico** e fare comunicazione annuale al Catasto Rifiuti attraverso il **MUD**, oltre al rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06 per il deposito temporaneo.

Gestione e trasporto dei rifiuti non pericolosi

Ai fini della gestione, i contenitori vuoti, una volta bonificati, vengono considerati come rifiuti speciali non pericolosi.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 80/99 individua la metodologia con cui tali contenitori possono essere bonificati.

Il trattamento di bonifica è finalizzato a rimuovere i residui di prodotto fitosanitario dal contenitore prima del conferimento e può essere effettuato con le seguenti modalità:

- lavaggio con acqua del contenitore vuoto per rimuovere la massima quantità possibile di prodotto. Si considera idoneo il lavaggio che avvenga mediante almeno tre risciacqui consecutivi o mediante l'uso di specifiche attrezzature meccaniche. Il residuo liquido del lavaggio va utilizzato soltanto nella miscela del prodotto fitosanitario. Qualora l'utilizzo delle acque di lavaggio fosse reso impossibile, tali acque vanno smaltite come rifiuti liquidi conferendole a trasportatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali;
- scuotimento dei contenitori di carta, internamente non plastificati, sul recipiente in cui si prepara la miscela per liberarli della residua parte di prodotto fitosanitario ancora contenuto.

Durante la bonifica l'operatore deve utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Gestione e trasporto dei rifiuti non pericolosi

I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi, per trasportare i propri rifiuti al centro di stoccaggio o all'impianto di recupero o smaltimento debbono essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali (mediante la procedura "semplificata" precedentemente descritta e senza limiti quantitativi né complessivi, né giornalieri).

Caso particolare: il produttore non è tenuto a compilare il Formulario Identificativo di Trasporto (FIR) in quanto l'obbligo del FIR non si applica ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, cioè: effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno; non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e comunque con un massimo di 100 kg o 100 litri l'anno.

Come produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che trasportano i propri rifiuti, gli imprenditori agricoli sono esclusi dall'obbligo della compilazione del MUD. Non è quindi più previsto l'esonero per gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, neanche per quelli il cui volume di affari annuo non è superiore a € 8.000,00 come era previsto dalla previgente normativa.

Il controllo di conformità sui contenitori vuoti e bonificati conferiti è esercitato, mediante analisi a campione, dall'ARPA competente per territorio.

I contenitori che vengono riscontrati non conformi rientrano tra i rifiuti pericolosi e vanno gestiti di conseguenza.

GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI

Caso A): il produttore può trasportare i propri rifiuti senza limiti di distanza e senza obbligo di Formulario di Identificazione (FIR) se lo fa in modo occasionale e saltuario, cioè se i trasporti sono effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno e non sono eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e comunque con un massimo complessivo di 100 kg o 100 litri l'anno. Deve iscriversi all'Albo Gestori Ambientali (mediante una procedura "semplificata" – senza garanzie finanziarie e previo il pagamento di un diritto di iscrizione annuale di 50 euro. Questa iscrizione semplificata è ammessa solo nel caso in cui le operazioni di trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa da cui tali rifiuti sono prodotti). E' escluso dall'obbligo della compilazione del MUD, ma sempre e soltanto nel caso in cui le operazioni di trasporto costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa da cui tali rifiuti sono prodotti (cioè se l'imprenditore agricolo non effettua il trasporto a titolo professionale come gestore rifiuti). In questo caso non deve essere tenuto il registro di carico e scarico.

GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI

Caso B): il produttore decide di effettuare la movimentazione dei propri rifiuti tra fondi appartenenti alla stessa azienda agricola, anche se utilizza strade pubbliche. Tale movimentazione non è considerato trasporto con la condizione che la distanza tra i fondi non sia superiore ai 10 km e che il luogo dove vengono accumulati i rifiuti costituisca deposito temporaneo (rispettandone tutte le condizioni previste dalla legge). Da lì il produttore può avviare i rifiuti a recupero o smaltimento attraverso un trasportatore iscritto regolarmente iscritto all'Albo Gestori Ambientali.

Analoga situazione vale per il trasporto dei propri rifiuti da parte dei soci di una cooperativa agricola fino al luogo in disponibilità giuridica della cooperativa di cui fanno parte che è destinato a deposito temporaneo di tali rifiuti.

Sono esclusi dall'obbligo della compilazione del MUD e del registro di carico e scarico.

NOVITA' NORMATIVE – D.L. 5/2012 art.28

Il Decreto Legge n. 5/2012, entrato in vigore il 10 febbraio 2012, riguarda una serie di norme sulla semplificazione e, in particolare, all'art.28 si pone l'obiettivo di risolvere alcune delle problematiche e degli oneri amministrativi e gestionali descritti precedentemente.

Infatti viene sancito che la movimentazione dei rifiuti **tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola**, anche se effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto se risulta comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del deposito temporaneo di tali rifiuti e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.

Allo stesso modo non è considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo **dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio**, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo (rispettandone tutte le condizioni previste dalla legge).

Pertanto, in questi due casi, non essendo considerato trasporto l'imprenditore non deve utilizzare il FIR né essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali.

Il **deposito temporaneo** è il luogo in cui vengono depositati i rifiuti presso il produttore a condizioni ben determinate e non deve essere autorizzato ai sensi della normativa sui rifiuti.

Nel caso di una cooperativa agricola tale deposito si colloca presso il sito nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli imprenditori sono soci e che la cooperativa stessa destina a tale funzione. Da tale deposito temporaneo poi i contenitori verranno avviati a corretto recupero o smaltimento tramite trasportatori regolarmente iscritti all'Albo Gestori Ambientali.

Le importanti semplificazioni che tale Decreto introduce sono legate al fatto che, **nei due casi indicati**, l'agricoltore può trasportare i propri rifiuti senza gli oneri amministrativi (FIR e iscrizione all'Albo) previsti.

Occorre però precisare che tali semplificazioni sono legate al periodo di validità del DL (cioè 60 giorni = 10 aprile 2012) termine entro il quale il DL deve essere convertito in legge (anche con modificazioni sostanziali), altrimenti decade e non esplica più nessun effetto giuridico.

ULTERIORI NOVITA' NORMATIVE

1) Proroga operatività SISTRI al 2 aprile 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale no. 3023 è stato pubblicato il DL 216/2011 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" che proroga la partenza del SISTRI al 2 aprile 2012 (il cosiddetto Milleproroghe) Ennesimo slittamento della partenza del sistema dal 9 febbraio al 2 aprile 2012. Entro questa data il SISTRI sarà obbligatorio per trasportatori e gestori di rifiuti e per per i produttori iniziali di rifiuti con più di 10 dipendenti.

Per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti la data sarà fissata con ulteriore Decreto e non potrà essere anteriore al 1 giugno 2012.

Il Decreto proroga inoltre l'esclusione dall'obbligo di iscrizione al SISTRI per le piccole imprese agricole che producono e trasportano modesti quantitativi di rifiuti (modifica il termine di cui all'art.39 del D.Lgs. n.205/2010 dal 31/12/2011 al 2 luglio 2012, per cui questa diventa la data di obbligo di iscrizione al Sistris per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento o conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario, cioè con vincolo di 4 trasporti l'anno, max 100 Kg/l all'anno e per ogni trasporto max 30 Kg/l)

2) Con il DM 10 novembre 2011, n. 219 è stato modificato e integrato il DM n. 52/2011 che regolava tutto il SISTRI (modifiche su definizione di unità locale, custodia delle chiavette per il SISTRI che compoete al titolare e non al delegato, cambiamenti di titolarità, ecc)

3) Proroga dichiarazione SISTRI relativa al 2011

Con il DL. 216/2011 è stato disposto il rinvio al 30 aprile 2012 della dichiarazione SISTRI relativa al 2011 (il cosiddetto "Mudino")

4) Modalità di presentazione del MUD 2012

Con il DPCM 23/12/2011 è stato approvato il modello del MUD da presentarsi entro il 30 aprile 2012

ACCORDI DI PROGRAMMA: PROVINCIA DI FERRARA

(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 132 del 21/04/2009) (1 di 2)

Premessa dell'accordo: *“considerato che il trasporto dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole risulta saltuario ed occasionale in quanto il numero dei conferimenti è limitato [...]”*

Contenuti peculiari dell'accordo

§ definizioni di *“centri di raggruppamento dei rifiuti agricoli”*, *“centri per appuntamento”* e *“Stazione Ecologica Attrezzata”* cui le aziende agricole potranno conferire i propri rifiuti

§ si applica anche al *“conferimento dei rifiuti agricoli dai Centri di raggruppamento agli impianti di smaltimento-recupero dei rifiuti”*

§ il conferimento dei rifiuti nei centri, effettuato dalle aziende agricole, *“potrà avvenire senza il formulario di identificazione”* se sono rispettati determinati limiti quantitativi

§ *“non è richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti purché lo stesso trasporto avvenga con le modalità espresse dal presente accordo”*

§ specificazioni in merito alle modalità di bonifica dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (3-4 risciacqui consecutivi per quelli identificati dalle sigle Xn oppure Xi, 5-6 risciacqui consecutivi per quelli identificati dalle sigle T+ oppure T)

ACCORDI DI PROGRAMMA: PROVINCIA DI FERRARA

(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 132 del 21/04/2009) (2 di 2)

Contenuti peculiari dell'accordo

§ il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato da un “documento di conferimento” (redatto in 2 esemplari, firmato e datato dal produttore e controfirmato dal responsabile del Centro)

§ il documento di conferimento sostituisce la tenuta del registro di carico e scarico (produttore)

§ nel caso di utilizzo di SEA, il raggruppamento dei rifiuti agricoli oggetto dell'accordo dovrà avvenire in area separata da quella adibita al raggruppamento dei rifiuti urbani e speciali assimilati da parte degli utenti

§ le SEA e i centri per il raggruppamento dei rifiuti agricoli che abbiano presentato apposita autodichiarazione sono autorizzati dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (con atto dirigenziale ed eventualmente in forma collettiva) a svolgere operazioni di stoccaggio di rifiuti agricoli nel rispetto delle prescrizioni dell'accordo

§ il responsabile del Centro:

§ potrà conferire con mezzo proprio i rifiuti al gestore del servizio pubblico, previa apposita convenzione, *“senza il formulario di identificazione purché tali rifiuti non eccedano le quantità di 30 kg o 30 l”*

§ *“è inoltre esonerato dall'iscrizione all'Albo”* (il trasporto dovrà essere accompagnato dal documento di conferimento)

ACCORDI DI PROGRAMMA: PROVINCIA DI BOLOGNA

(riattivato nel 2009)

Contenuti dell'accordo

Gli agricoltori possono conferire i propri rifiuti presso uno qualsiasi degli impianti autorizzati presenti nel territorio provinciale.

Gli agricoltori aderenti sono esentati da:

§ registrazione carico/scarico dei rifiuti;

§ MUD;

§ iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti;

§ compilazione del FIR, che viene sostituito dal modulo di conferimento, copia del quale viene controfirmata dal gestore dell'impianto ricevente e trattenuta dall'agricoltore.

L'Accordo elenca i rifiuti che possono essere conferiti, i quantitativi conferibili (limiti solo per i rifiuti pericolosi), le modalità di conferimento e i costi.

ACCORDI DI PROGRAMMA: PROVINCIA DI RAVENNA

(Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 20/04/2010) (1 di 2)

Premessa dell'accordo: si tratta di una convenzione tra associazioni di categoria (in rappresentanza degli imprenditori agricoli) e titolari di autorizzazioni all'attività di gestione rifiuti

Contenuti peculiari dell'accordo

§ la gestione operativa del servizio convenzionato potrà avvenire con le seguenti modalità

§raccolta a domicilio su chiamata diretta: le imprese agricole potranno richiedere il ritiro presso le sedi aziendali dei propri rifiuti agricoli, specificandone tipologia e quantità (il soggetto autorizzato rilascerà al ritiro la prima copia dei FIR e restituirà successivamente la quarta copia)

§raccolta a calendario presso luoghi di consegna e trasbordo: l'azienda potrà conferire i propri contenitori vuoti e bonificati di fitofarmaci con mezzi propri presso il luogo di consegna e trasbordo nelle date indicate in apposito calendario (il trasporto dalla sede aziendale al luogo di consegna potrà avvenire senza FIR per quantitativi non superiori a 30 kg, il soggetto autorizzato rilascerà in sede di consegna idonea documentazione attestante tipologia e quantità di rifiuto conferito)

ACCORDI DI PROGRAMMA: PROVINCIA DI RAVENNA

(Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 20/04/2010) (2 di 2)

Semplificazioni amministrative per le imprese agricole aderenti

§ raccolta a domicilio su chiamata diretta

§RP, volume affari annuo • € 8.000 • no MUD, no registro carico/scarico, no compilazione FIR, obbligo conservazione FIR rilasciati dal soggetto autorizzato

§RP, volume affari annuo > € 8.000 • MUD, registro carico/scarico e compilazione FIR possono essere affidate al soggetto autorizzato

§RNP, volume affari annuo • € 8.000 • no MUD, no registro carico/scarico, no compilazione FIR, obbligo conservazione FIR rilasciati dal soggetto autorizzato

§RNP, volume affari annuo > € 8.000 • no MUD, no registro carico/scarico, no compilazione FIR, obbligo conservazione FIR rilasciati dal soggetto autorizzato

§ raccolta a calendario presso luoghi di consegna e trasbordo

§rifiuti conferiti • 30 kg per trasporto • no MUD, no registro carico/scarico, no compilazione FIR, obbligo conservazione documentazione rilasciata dal soggetto autorizzato attestante tipologia e quantità di rifiuto conferito

ACCORDI DI PROGRAMMA: PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 325 del 13/07/2010)

Contenuti del protocollo d'intesa: del tutto identici ai contenuti dell'accordo di programma stipulato dalla Provincia di Ferrara.

È prevista inoltre la possibilità di conferimento diretto al servizio pubblico di raccolta delle sole tipologie dei contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati e dei teli di pacciamatura.

ACCORDI/CONTRATTI/PROTOCOLLI PROVINCIALI: QUANTITATIVI CONFERITI

quantitativi [t] di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari bonificati e non*
conferiti nell'ambito degli accordi/contratti/protocolli provinciali

	1996	2001	2006	2007	2008
PC	-	12,4	4,4	-	-
PR	3	-	3,5	1,8	3,8
RE	2,5	1,5	-	13,3	17,3
MO	26,8	23,6	65,8	66,9	-
BO	-	28,2	36,4	39,7	-
FE	35	55	-	-	-
RA	28	36,9	47,6	43,5	52,4
FC	8,2	18,2	12,2	21,4	20,5
RN	-	-	1,2	0,5	-
totale	103,5	175,8	171,1	187,1	94

*si stima che i quantitativi intercettati siano pari a circa il 30% - 40% dei quantitativi immessi al consumo

Gestione dei rifiuti e rapporti col SISTRI

Già da dicembre 2009 è stato previsto con successivi Decreti Ministeriali l'istituzione di un sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI. L'entrata in vigore di tale sistema di tracciabilità è stato più volte prorogato. Il sistema è particolarmente complesso e ha subito numerose proroghe, le ultime delle quali prevedono che il sistema di tracciabilità **entri in piena operatività il 2 aprile 2012**. L'iscrizione al SISTRI è **obbligatoria per i produttori di rifiuti pericolosi**, mentre per imprenditori agricoli che producono rifiuti speciali non pericolosi e per enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, l'iscrizione è su base volontaria.

Per Enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che **non hanno aderito su base volontaria al SISTRI, i rifiuti devono essere accompagnati dal FIR.**

Per le **piccole imprese agricole** che producono e trasportano modesti quantitativi di rifiuti la data di obbligo di **iscrizione al SISTRI è slittata al 2 luglio 2012**: questo è il caso che riguarda imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento o conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario, cioè con il vincolo di 4 trasporti l'anno, con un massimo annuale di 100 Kg/l e per ogni trasporto di 30 Kg/l/giorno)


Dalle scritture ambientali al SISTRI

Il SISTRI non introduce nuovi obblighi e adempimenti bensì modifica la modalità (da cartacea a elettronica) attraverso la quale ottemperare a obblighi e adempimenti esistenti.

Scritture ambientali	SISTRI
registro di carico e scarico	Scheda SISTRI Area Registro Cronologico
formulario di identificazione dei rifiuti – FIR	Scheda SISTRI Area Movimentazione

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

- IL PROGETTO SISTRI -



Motivazioni del SISTRI

Ø I rifiuti non controllati alimentano il traffico illecito per un giro di affari di milioni di euro;

Ø alcune stime ipotizzano che ogni anno in Italia almeno 20 milioni di tonnellate di rifiuti vengano immesse nel traffico illecito e fatte “sparire”;

Ø l'illegalità può toccare ogni fase della filiera del rifiuto:

- la produzione (ruolo del produttore nella scelta del soggetto cui affidare il proprio rifiuto);
- il trasporto e lo stoccaggio (miscelazioni e diluizioni per declassare le sostanze pericolose, falsificazione documentazione di accompagnamento, ecc.);
- lo smaltimento (abbandono in mare, fiumi, reti fognarie, cave, discariche abusive, spandimento illecito in agricoltura, ecc.).

La prevalenza dei traffici illeciti di rifiuti riveste carattere internazionale per effetto del cosiddetto *shopping normativo*, cioè la movimentazione di rifiuti verso nazioni con apparato penale più blando e con controlli meno efficaci.

Obiettivi del SISTRI

- ∅ Semplificazione di procedure e adempimenti amministrativi;
- ∅ riduzione dei costi che gravano sulle imprese;
- ∅ obblighi relativi alla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, del formulario dei rifiuti e del modello unico ambientale (MUD) gestiti attraverso apparecchiature per rendere il processo più efficiente (gestione informatica della documentazione);
- ∅ controlli più efficaci e puntuali da parte degli Organi preposti;
- ∅ maggior trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità;
- ∅ celerità negli adempimenti;
- ∅ conoscenza in tempo reale della movimentazione rifiuti a livello nazionale e da e per l'estero da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (ex NOE).

Obiettivi del SISTRI

- Ø verifica dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione degli errori;
- Ø supporto costante e continuativo all'utente;
- Ø inserimento informatico nella scheda SISTRI dei certificati analitici, ove richiesto dalla normativa;
- Ø chiusura effettiva del ciclo di gestione dei rifiuti nel momento della firma della Scheda SISTRI da parte del destinatario finale à una volta a regime, si verrà a creare un sistema-rete che consentirà di conoscere in tempo reale la movimentazione completa dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale.

Il trasporto di rifiuti urbani è escluso dal nuovo sistema di tracciabilità (eccetto che per la Campania – SITRA).

I Registri di Carico/Scarico, i MUD e i Formulari di trasporto dei rifiuti saranno sostituiti dalle rilevazioni elettroniche memorizzate sui supporti (USB/black box) distribuiti ai produttori e gestori rifiuti dalle CCAA e/o dall'Albo Gestori Ambientali e/o dalle Associazioni imprenditoriali e su cui verranno registrati tutti i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti dal produttore/detentore all'impianto di destino finale, con contestuale trasmissione dei dati al sistema di tracciabilità nazionale SISTRI.

Inquadramento normativo – introduzione

Direttiva 2008/98/CE

- stabilisce l'obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze della produzione e della gestione di rifiuti per la salute umana e l'ambiente (art. 1);
- riconosce il principio "chi inquina paga" (art.14);
- obbliga gli Stati ad adottare misure affinché produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana. A tal fine prevede, tra l'altro, l'adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi, per soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti (art.17);
- stabilisce che le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art.36).

Legge Finanziaria 2007 (art.1, comma 1116)

Una somma non inferiore a €5 milioni è riservata alla realizzazione di un sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti per:

- sicurezza nazionale;
- prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.

Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14, 14-bis)

Affida al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il compito di definire, attraverso uno o più decreti:

- tempi e modalità di attivazione;
- data di operatività del sistema;
- informazioni da fornire;
- modalità di fornitura e aggiornamento dei dati;
- modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi;
- modalità di elaborazione dei dati;
- modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo;
- entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione e il funzionamento del sistema.

D.Lgs. n. 152/2006 (artt. 188-bis e 188-ter introdotti dal D.Lgs. 205/2010)

Inquadramento normativo – disciplina di dettaglio

D.M. 17 dicembre 2009

- istituisce il SISTRI;

D.M. 15 febbraio 2010

- introduce alcune disposizioni integrative e una proroga di termini;

D.M. 9 luglio 2010

- introduce alcune disposizioni integrative e una proroga di termini;

D.M. 28 settembre 2010

- introduce una proroga di termini;

D.M. 22 dicembre 2010

- introduce una proroga di termini;

D.Lgs. 152/2006 (artt. 188-bis e 188-ter introdotti dal D.Lgs. 205/2010)

- recepisce il SISTRI all'interno della normativa nazionale di rango superiore;

D.M. n. 52 del 18 febbraio 2011 (Testo Unico sul SISTRI)

- accorpa la disciplina del SISTRI in un unico provvedimento.

D.M. 10 novembre 2011

Modifica il DM 5/2/2011

Il SISTRI e le istituzioni



Modifica del SISTRI DM 10 nov 2011

DECRETO 10 novembre 2011, n. 219 –

Novità per Delegati, interoperabilità, USB e custodia, sospensione o cessazione dell'attività, ecc.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). (GU n. 4 del 5-1-2012 - Suppl. Ordinario n.5).

A caldo, prime modifiche rilevanti introdotte al DECRETO SISTRI ([DM 52/2011](#)) dal [DM 219/2011](#):

rivista la definizione di **UNITA' LOCALE (UL)** ed aggiunta la posizione di **UNITA' OPERATIVA (UO)**: «*I*) **«unita' locale»**: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o piu' attivita' di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»; «*I-bis*) **«unita' operativa»**: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.»;

DELEGATI e CHIAVETTE (e multichiavette): la custodia delle chiavette passa **dal Delegato al Titolare. Il nuovo delegato pur mantenendo la paternità della firma elettronica «risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti» e non più**, come accadeva in passato, **della veridicità dei dati** inseriti. Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi **è consentito custodire la chiavetta in altre UL o UO dell'organizzazione**, ma bisognerà comunicarlo prima. **Arriva anche il Delegato dell'interoperabilità**, o meglio colui che dovrà prendere in custodia il dispositivo usb per la interoperabilità, sempre che l'impresa abbia accreditato il proprio sistema gestionale (ex Dlgs 82/2005 e coll.) al servizio di interoperabilità ed abbia ricevuto la usb o **'multichiave'**. La usb così ricevuta andrà custodita presso il centro elaborazione dati in cui sono gestiti i software accreditati e lo stesso luogo andrà indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità.

IMPEDIMENTI all'utilizzo del sistema: In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre **oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione** delle apparecchiature medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle medesime fintantochè rimane l'impedimento al sistema

Modifica del SISTRI DM 10 nov 2011

in tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di **SOSPENSIONE CESSAZIONE ATTIVITA'** gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, **non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento**, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R

CAMBIAMENTI DI TITOLARITA' in tutti i casi in cui si verifichino modifiche è obbligatorio, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, inviare al SISTRI, accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità

BANCHE DATI DELLA FILIERA sistri: le amministrazioni competenti comunicano all'ISPRA, **nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione**, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta (con i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione, ecc). La comunicazione è effettuata nel **termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione** per quelle autorizzazioni (e modifiche) avvenute prima del **6 gennaio 2012**.

tutta «**L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni** contenuti nel SISTRI.» e non solo i CCTA (ex NOE)

infine abrogati/sostituiti gli allegati **IA** (procedura d'iscrizione), **IB** (installazione black box), **II** (contributi) e **III** (schede Sistri)

Definizioni

Delegato: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'ente o impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o impresa non abbia indicato nella procedura di iscrizione alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa.

Dispositivo/i: il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI (dispositivo USB) e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto (black box).

Operatore/i: i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI nonché i soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria.

Unità locale: l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'ente o impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.

Il delegato

Delegato: *[il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Qualora l'Operatore non abbia indicato un delegato alla gestione dei rifiuti, per Delegato si intenderà il rappresentante legale dell'Operatore.]* Il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa.

Valgono pertanto i principi generali della DELEGA di funzioni, cioè la delega deve essere fatta con un atto formale, deve essere specifica, deve riguardare un soggetto competente ed esperto, con autonomia decisionale.

Il rilascio della delega non fa venire meno i compiti di vigilanza in capo al delegante.

La persona fisica a cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo usb è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti nelle schede SISTRI.

Iscrizione obbligatoria

- Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi;
- imprese e enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti con più di dieci dipendenti. Imprese e enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti per effetto di tali operazioni sono tenuti a iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;
- imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- commercianti e intermediari di rifiuti;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- imprese e enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale;
- nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale e l'impresa portuale ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
- nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- Comuni, enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Iscrizione facoltativa

- Imprese e enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi industriali e artigianali con non più di dieci dipendenti;
 - imprese e enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti diversi dai soggetti che hanno l'obbligo di adesione;
 - imprese e enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi;
 - imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. che producono rifiuti speciali non pericolosi;
 - imprese e enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle industriali, artigianali e di recupero e smaltimento rifiuti.
-
- Nel caso in cui producano rifiuti speciali pericolosi, gli imprenditori agricoli sono comunque tenuti ad aderire al SISTRI. In particolare, non è previsto l'esonero per i produttori agricoli il cui volume di affari annuo sia inferiore a € 8.000,00 (in precedenza esonerati dalla compilazione del MUD).
 - A conferma di ciò, l'adesione facoltativa al SISTRI è prevista per i soli imprenditori agricoli che producano rifiuti speciali non pericolosi.

Modalità di iscrizione

Il procedimento è unico per l'impresa nel suo complesso, ma devono essere indicate le unità locali che dovranno essere dotate dei dispositivi elettronici.

L'iscrizione può essere effettuata in modi diversi a scelta dell'impresa:

on line attraverso il portale SISTRI (www.sistri.it)

Portale attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

La modalità di iscrizione on-line comprende l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito del portale SISTRI e debitamente compilati, al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it

via fax al seguente numero: 800 05 08 63

Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in un unico fax la totalità delle informazioni relative all'azienda.

via telefono numero verde: 800 00 38 36

Il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Modalità di iscrizione

All'atto della comunicazione dei dati l'utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.

Il SISTRI comunicherà a ciascun operatore entro 48 ore dalla ricezione dei dati l'avvenuta ricezione degli stessi e il numero di pratica assegnato, con le modalità e ai recapiti da questi precedentemente indicati.

Se l'utente per le attività previste dal decreto si avvale di un'Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio, ritirerà presso tale Associazione o la sua società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede dell'Associazione o della società di servizi.


L'iscrizione deve essere effettuata prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti per i quali vige l'obbligo di iscrizione.

Consegna dei dispositivi

La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:

- **per gli operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, presso la competente Sezione regionale dell'Albo;
- **per tutti gli altri operatori**, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

È competente al ritiro il legale rappresentante dell'operatore, che potrà delegare al ritiro un proprio incaricato munito di delega da predisporre su apposito modulo scaricabile dal portale SISTRI.



Operatività del SISTRI

Quante chiavi USB?

Produttori: una chiave USB (fino a tre firme elettroniche) per ciascuna unità locale (+ la sede legale se anche lì vengono prodotti i rifiuti)

Trasportatori: una chiave USB per la sede legale (fino a tre firme elettroniche) e una per ogni veicolo a motore

Gestori di impianti: una chiave USB per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale

Credenziali di accesso

La chiave USB contiene l'identificativo utente (UID), la password di accesso (PWD), il codice di sblocco personale e il browser internet per l'accesso al sistema.

Per accedere, dopo il collegamento a Internet e l'inserimento dell'USB, si avvia il software con doppio click su icona. In seguito si clicca su pulsante "accedi al sistema" e si inseriscono le credenziali di autenticazione fornite con la chiave USB.

I dispositivi restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso.

Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI – Area Registro Cronologico e delle singole Schede SISTRI – Area Movimentazione, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Contributo di iscrizione al SISTRI

La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

Il contributo è versato da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale.

In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa, il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto.

Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono.

I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle seguenti tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell'anno precedente.

Esempio di flusso di dati SISTRI

- Il produttore carica i dati del rifiuto nella Scheda SISTRI – Area Registro Cronologico entro dieci giorni lavorativi dalla sua produzione;
- quando decide di movimentare rifiuti pericolosi, il produttore carica le relative informazioni almeno 4 ore prima del trasporto (salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nelle annotazioni della Scheda SISTRI – Area Registro Cronologico);
- il trasportatore carica i dati del trasporto almeno 2 ore prima del trasporto in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi (salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nelle annotazioni della Scheda SISTRI - Area Registro Cronologico);
- in caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi la scheda SISTRI deve essere compilata da produttori e trasportatori comunque prima della movimentazione del rifiuto stesso;
- il produttore stampa una copia cartacea della scheda SISTRI che, firmata da produttore e conducente, accompagnerà il trasporto dei rifiuti (accompagnata se necessario dal certificato analitico delle caratteristiche dei rifiuti);
- il ciclo si conclude all'arrivo del trasporto a destino, con l'accettazione del carico da parte del destinatario e le relative comunicazioni al SISTRI da parte di trasportatore e destinatario;
- nel caso in cui il rifiuto venga respinto o parzialmente accettato, il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato da copia cartacea della scheda SISTRI, firmata elettronicamente dal gestore dell'impianto di destinazione.

Particolari tipologie

I produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi industriali, artigianali e da attività di smaltimento e recupero di rifiuti che non aderiscono al SISTRI su base volontaria (operatori non iscritti) comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso.

Una copia della Scheda SISTRI – Area Movimentazione firmata dal produttore del rifiuto è consegnata al conducente del mezzo di trasporto.

Una copia della Scheda SISTRI – Area Movimentazione rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per 5 anni.

Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – Area Movimentazione completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle Schede SISTRI – Area Movimentazione relative ai rifiuti prodotti.

I produttori di rifiuti non pericolosi di cui alla presente diapositiva mantengono l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Particolari tipologie

Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. che producono rifiuti non pericolosi e imprese e enti produttori di rifiuti non pericolosi diversi dai rifiuti industriali, artigianali e da attività di smaltimento e recupero di rifiuti (operatori non iscritti) comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso.

Una copia della Scheda SISTRI – Area Movimentazione firmata dal produttore del rifiuto è consegnata al conducente del mezzo di trasporto.

Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – Area Movimentazione completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

Queste disposizioni si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa.

Modalità operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali

Possono adempiere agli obblighi del SISTRI tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse:

- imprese e enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi;
- soggetti la cui produzione annua non eccede le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di all'art. 2135 c.c.;
- soggetti la cui produzione annua non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi;
- soggetti che si iscrivono al SISTRI su base volontaria.

A tal fine i soggetti di cui sopra, dopo l'iscrizione al SISTRI, provvedono a delegare o incaricare le prescelte associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito internet www.sistri.it, è firmata dal legale rappresentante del soggetto delegante.

In tali ipotesi le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi diretta emanazione delle stesse sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.

Esse provvedono alla compilazione della Scheda SISTRI – Area Registro Cronologico e delle singole Schede SISTRI – Area Movimentazione.

La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del soggetto delegante.

La compilazione della Scheda SISTRI – Area Registro Cronologico avviene con cadenza mensile e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg/l all'anno la compilazione della Scheda SISTRI – Area Registro Cronologico avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.

Modalità operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali

La Scheda SISTRI – Area Registro Cronologico e le singole Schede SISTRI – Area Movimentazione sono conservate per almeno 3 anni presso la sede del soggetto delegante e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Qualora i soggetti deleganti non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura:

- il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI – Area Movimentazione e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti;
- le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti;
- una copia rimane al produttore del rifiuto e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto;
- il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

Modalità operativa semplificata tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento

I produttori che conferiscono i propri rifiuti previa convenzione al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi del SISTRI, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.

In tali ipotesi, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro di raccolta / piattaforma.

I produttori di rifiuti restano tenuti all'iscrizione al SISTRI (non è più prevista l'esclusione specifica da tale obbligo per gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i 30 kg o i 30 l).

Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato da trasportatori di rifiuti a titolo professionale, i produttori comunicano i propri dati (necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione) al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore del rifiuto. Una copia della Scheda SISTRI – Area Movimentazione firmata dal produttore del rifiuto è consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che a sua volta a la consegna al gestore del centro di raccolta o della piattaforma.

Nell'ambito di tale modalità operativa semplificata, l'ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI – Area Movimentazione, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.

Sanzioni

Omissione iscrizione al SISTRI: sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000.

Omissione compilazione Scheda SISTRI – Area Registro Cronologico o Area Movimentazione o se vengono fornite informazioni incomplete, inesatte, ecc: è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.040 a € 6.200. In caso siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore.

Proroga termine di iscrizione per imprenditori agricoli

D.Lgs. di recepimento direttiva 2008/98/CE (D.Lgs. 205/2010), art. 39 “Disposizioni transitorie e finali”

Fino al 31 dicembre 2011 (**proroga attuale al 2 luglio 2012**) sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono a un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:

- a) i trasporti di rifiuti pericolosi a una piattaforma di conferimento effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;
- b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti a un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno.

Gli imprenditori agricoli di cui sopra conservano in azienda per 5 anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le Schede SISTRI – Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.